

R.G. n. /2020

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei Magistrati:  
Dott. Fulvio Dacomo Presidente  
Dott. Antonio Mungo Consigliere  
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel processo civile d'appello iscritto al n. xxxx/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. xxxx/2020 del Tribunale di Benevento, II sezione civile, pubblicata il 26/11/2020 e notificata il 27/11/2020

**TRA**

**CURATELA DEL FALLIMENTO della SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE**

APPELLANTE E

**BANCA S.p.A. (già BANCA OMISSIS)**

APPELLATA

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto di citazione del 22/10/2018 la **Curatela del Fallimento SOCIETA'** in liquidazione ha convenuto dinanzi al Tribunale di Benevento la **BANCA s.p.a.** per sentire accertare e dichiarare che la convenuta aveva trattenuto illegittimamente, a decorrere dalla data di cancellazione della società attrice dal registro delle imprese (29/12/2016), l'importo di €. 32.262.78 su conto corrente.

1.1. Con il primo capo di domanda la curatela, premesso che la società fallita era titolare, presso la filiale di Cerreto Sannita della **BANCA s.p.a.**, del conto corrente n. xxxxxxxxx, espone che la Banca convenuta ha trattenuto l'importo di € 32.262,78 affluito sul conto con varie rimesse fatte nei mesi successivi alla cancellazione della società dal registro delle imprese, cioè dopo il 27.12.2016.

Deduce di aver chiesto stragiudizialmente la restituzione, senza esito, e sostiene che la Banca non può disporre di queste somme, che le devono essere restituite; allega che avendo la società iscritto in pubblici registri la cancellazione, la banca non poteva continuare a intrattenere rapporti con un soggetto estinto, ricevendo e trattenendo le rimesse attive a copertura di poste debitorie.

Specifica che con queste rimesse la banca ha coperto alcune rate di un finanziamento oltre ad altre spese e competenze, sottraendo così i relativi importi alla massa creditoria. Richiamato, poi, il fenomeno successorio di cui all'art. 2945 c.c., sostiene che la banca avrebbe dovuto chiedere ai soci – dopo la formale cancellazione della società – di ripianare i debiti che la società aveva contratto.

Dopo aver inserito la richiesta in via subordinata di revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. almeno delle rimesse effettuate nell'ultimo semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento, la curatela afferma che non può dubitarsi della *scientia decoctionis* della Banca perché la cancellazione risulta da pubblici registri e la banca come operatore qualificato del mercato ha precisi obblighi di informativa e monitoraggio e non può non conoscere la situazione di esposizione finanziaria e patrimoniale dei suoi correntisti.

1.2. Su queste premesse ha rassegnato dinanzi al Tribunale le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare che la **BANCA s.p.a.** aveva trattenuto indebitamente e illegittimamente l'importo di €. 32.262.78 a decorrere dalla data di cancellazione della società attrice dal registro delle imprese oppure di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;

in via gradata, accertare e dichiarare inefficaci le rimesse che la **BANCA s.p.a.** aveva ricevuto nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento, di importo pari ad €. 20.552.47;

per l'effetto, condannare la banca convenuta al pagamento della somma di €. 32.262.78 o della minore somma di €. 20.552,47 o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dalla data della domanda al saldo". 1.3. Con le memorie ex art. 183 c.p.c. la curatela ha precisato che le rimesse bancarie di cui chiede la revoca riguardano bonifici sul conto corrente in

questione, fatti da una società, la omissisi s.r.l., cliente e debitrice della **SOCIETA'**, peraltro, anch'essa certamente a conoscenza della cancellazione dal registro delle imprese della **SOCIETA'**, dato che la sua amministratrice unica, la sig.ra **FB**, era altresì socia della **SOCIETA'**, come documentato dalle visure. Illustra, altresì, la curatela che alla omissisi s.r.l. la società poi fallita aveva “svenduto” tutte le rimanenze di magazzino, aventi in bilancio alla pagina 6 un valore di € 381.466,00, ma cedute per la somma di gran lunga inferiore di € 50.685,59 (come dimostrato dal bilancio, cf, in atti).

Infine, espone che le rimesse della omissisi s.r.l. non erano volte a pagare le merci, ma soltanto a ripianare l'esposizione debitoria bancaria, tra cui quella nei confronti della odierna convenuta relativa al mutuo passivo per € 30.148,76, documentato da allegato al bilancio di liquidazione, come dimostrato dall'estratto di conto corrente. Da questo risulta che ad ognuno dei due pagamenti, il primo in data 24 maggio 2017 di euro 10.255,00, il secondo in data 4 agosto 2017 dell'importo di euro 10.295,00 – movimentazione in avere – corrisponda il saldo di una rata di mutuo – movimentazione in dare – di pari (o poco differente) importo, nella stessa giornata o pochi giorni dopo.

1.4. Sempre con le memorie ex art. 183 c.p.c. la curatela ha illustrato che la società fallita era titolare di altri 3 conti corrente presso la stessa banca, connotati dai nn. xxxxxx, xxxxxxxx e xxxxxxxx, tutti estinti nel mese di marzo 2017 (come dimostrato con gli ultimi estratti conto trimestrali, in atti); inoltre che le relative competenze di estinzione sono state girocontate sul conto corrente oggetto di causa.

Conclusivamente, la curatela ha esposto che le operazioni oggetto di domanda di revocatoria sono state effettuate al fine di accompagnare il conto corrente alla sua estinzione con saldo zero, pertanto sono da considerarsi revocabili. La struttura delle operazioni, unitamente al rilievo che i debiti erano noti, in quanto esposti in bilancio, sarebbe segno dell'elemento soggettivo della *scientia decoctionis* della banca, che ha accettato le rimesse in questione proprio per evitare di dovere poi sottomettersi alla par condicio creditorum del fallimento per i crediti in essere (vedansi in particolare le rate di mutuo addebitate).

1.5. La banca convenuta, costituitasi, si è difesa eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, la nullità della domanda per la genericità e l'indeterminatezza in fatto e in diritto, la carenza di legittimazione attiva e di interesse dell'attore.

In particolare, nel merito la Banca si è difesa allegando quanto segue:

“Nel periodo sospetto, ovvero tra il 16 maggio 2017 e il 16 novembre 2017, sono affluite sul conto corrente intestato alla **SOCIETA'** le seguenti rimesse:

- (i) € 10.255,00 in data 24 maggio 2017, tramite bonifico bancario effettuato dalla omissisi s.r.l., quale “acconto su vs. fattura”;
- (ii) € 10.295,00 in data 4 agosto 2017, tramite bonifico bancario effettuato dalla omissisi s.r.l., quale “acconto su vs. fattura”;
- (iii) € 2,47 in data 25 agosto 2017 quale versamento (presumibilmente in contanti) per l'estinzione del conto corrente.

In tutti i tre casi appena indicati il conto corrente presentava saldi positivi e pertanto è evidente che le rimesse non potevano affatto avere finalità di riduzione di una esposizione debitoria inesistente. È con ciò chiaro anche che, non essendovi esposizione debitoria, la stessa non poteva essere ridotta in maniera consistente e durevole, come invece richiesto ai fini della astratta revocabilità dall'art. 67 L.F.” (così la comparsa di costituzione e risposta).

1.3. Il Tribunale di Benevento, qualificata preliminarmente la domanda principale come revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F., in relazione ad essa ha ritenuto non provato che alla data di cancellazione della società attrice dal registro delle imprese sui conti bancari della società vi fosse una somma a credito della stessa dell'importo di € 32.262,78, atteso che tale somma rappresentava la totalità degli importi accreditati sul conto

corrente con varie rimesse di terzi nei mesi successivi alla cancellazione dal registro delle imprese.

Ha poi respinto la domanda subordinata, ritenendo non provato che le rimesse attive provenienti dalla omissisi s.r.l., amministrata da BF, socia della società cancellata, fossero state fatte dai soci della società estinta con residue risorse societarie, non essendo a ciò sufficiente che l'amministratrice della omissisi fosse al contempo socia della T.

Infine ha osservato che anche a voler esaminare la domanda ai sensi del comma 3 lett. b dell'art. 67 L.F., il conto corrente, attenzionato dall'attore per il periodo successivo alla cancellazione della società, non

presenterebbe in ogni caso rimesse attive che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della società fallita nei confronti della banca, atteso che nel 2017 si apre con un attivo minimo e si chiude con un saldo pari a zero.

2. Avverso la decisione di primo grado spiega gravame la Curatela del Fallimento SOCIETA' in liquidazione per i motivi di seguito esposti.

2.1. Con il primo motivo deduce che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in un errore di interpretazione della domanda principale, con la quale non si intendeva rivendicare la restituzione del saldo attivo giacente sul conto corrente alla data di cancellazione della società dal registro delle imprese, bensì richiedere la restituzione in favore della Curatela fallimentare di tutti i pagamenti effettuati a mezzo dei versamenti intervenuti sul conto dalla data della cancellazione stessa e, pertanto, in parte qua la sentenza sarebbe viziata da totale assenza di motivazione.

Dopo aver insistito sull'effetto estintivo che la cancellazione ha sulla società cancellata e dunque sulla successione nei debiti e nei crediti, nei quali subentrano i soci, con l'ulteriore conseguenza che dei debiti residui nei confronti della banca avrebbero dovuto rispondere i soci, entro i limiti risultanti dal bilancio di liquidazione, deduce che la domanda è da qualificarsi come revocatoria, non di rimesse, ma di pagamenti e che i versamenti impugnati la fallita ha provveduto a coprire posizioni di debito ulteriori nei confronti della banca.

In particolare la SOCIETA' avrebbe in tal modo saldato le rate di mutuo che la banca ha continuato regolarmente a addebitare, nonostante l'avvenuto evento estintivo; tanto, non senza rimarcare che la Banca era certamente a conoscenza dell'estinzione della società debitrice, atteso che “gli istituti di credito condizionano il mantenimento di linee di credito in favore delle imprese ad un accurato esame del bilancio di esercizio, esame che viene anticipato rispetto alla pubblicazione del bilancio stesso al registro delle imprese, essendo usuale la richiesta al cliente affidato di anticipare la trasmissione di una bozza dello stato patrimoniale e del conto economico” (così atto di appello). 2.2. Con il secondo motivo, in riferimento alla domanda proposta in via gradata, l'appellante contesta un'errata ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di prime cure, nella parte in cui afferma che le somme pervenute sul conto corrente dopo la cancellazione della società provengono da terzi soggetti e che tali somme non possono considerarsi pagamenti fatti dalla società fallita per l'estinzione di propri debiti verso la banca.

Sostiene l'appellante che i pagamenti in questione, ancorché materialmente effettuati da un terzo, vanno imputati alla società fallita, che era l'intestataria del conto, considerato che se un terzo mette a disposizione la provvista necessaria ad un pagamento, tanto non determina l'imputabilità ai terzi dei pagamenti stessi, che rimangono sempre riferibili al correntista.

L'appellante espone che il riferimento alla omissis s.r.l., terza solvens, è stato fatto non già per ricondurre ad essa l'imputabilità dei pagamenti in questione, ma per chiarire che detta società era a sua volta debitrice della fallita.

2.2.1. Circa la *scientia decoctionis* della banca, ha posto in rilievo che le risultanze del bilancio di liquidazione, riportante un patrimonio netto negativo di € 208.206,00, con una perdita di esercizio di € 267.718, nonché il cospicuo ammontare dei debiti, sono tutti indizi inequivocabili dello stato di crisi in cui versava la società, indizio che non può certamente sfuggire ad un operatore qualificato quale è un istituto di credito. 2.2.2. Ha concluso che la fattispecie rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 67 l.f., atteso che i versamenti e bonifici sul conto costituiscono pagamento di un debito liquido ed esigibile, il debito rappresentato dalle rate residue del contratto di mutuo, a saldo delle quali sono appunto stati utilizzati i pagamenti oggetto di revocatoria; che proprio perché operati su conto corrente i pagamenti fatti dalla omissis s.r.l. sono imputabili esclusivamente alla società poi fallita; a riprova sottolinea che il pagamento è da intendersi fatto con provvista della T poi fallita perché la *solvens* era a sua volta debitrice della fallita, cosicché l'operazione posta in essere, in cui la T ha fornito la provvista (per i pagamenti *revocandi*), ha comportato per la curatela l'impossibilità di recuperare il credito riportato nell'allegato al bilancio verso la omissis s.r.l.; infine, che l'istituto di credito, a sua volta, ha utilizzato la provvista scaturente dal credito tra T e omissis s.r.l. per azzerare la sua creditoria – le rate di mutuo - evitando di doversi poi sottomettere alla par condicio creditorum del fallimento.

2.2.3. La sentenza di primo grado sarebbe poi censurabile nella parte in cui afferma che le rimesse provenivano tutte da cessioni di crediti e/o anticipazioni di fatture fatte dalla società fallita prima della

sua cancellazione, contratti che non sono stati oggetto di revocatoria da parte dell'attore, in quanto non vi sarebbe agli atti alcuna formale scrittura di accollo né di cessione di crediti.

2.2.4. Infine, l'appellante sostiene che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione nella misura in cui ha ricondotto la fattispecie all'art. 67, comma 3 lett. b) l.f., che esclude la revocatoria di rimesse in conto corrente che “non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”.

2.3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la **BANCA s.p.a.**, che, premessa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, ha contestato in modo analitico tutte le doglianze dell'appellante.

3. Fissata la comparizione per il 21 aprile 2021, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 febbraio 2022, poi, per esigenze di ruolo al 15/11/2023 e, successivamente, al 26/02/2025. Su istanza dalla **Curatela del Fallimento SOCIETA'** del 8/01/2024, l'udienza è stata anticipata alla data del 17/04/2024.

In data 17/04/2024 la causa è stata riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ordinanza resa in data 17.4.2024 e comunicata il giorno successivo, 18.4.2024, con cui sono stati concessi termini ridotti, ex art. 190, co. 2, c.p.c., di giorni 20+20, per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali.

Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica da parte dell'appellante.

Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

4. L'appello è infondato e merita di essere respinto per le ragioni di seguito esposte, in conformità ad analoga decisione adottata da questa sezione civile della Corte adita, in causa avente ad oggetto altre rimesse bancarie, affluite sul conto della **SOCIETA'** dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese.

Va posto preliminarmente in rilievo che la domanda svolta in via principale non è qualificabile come revocatoria, ma è una domanda di restituzione di somme a dire della curatela non dovute alla banca.

Con il primo motivo di gravame l'appellante, preliminarmente, richiama quanto disposto dall'art. 2945 c.c. ed il principio ivi indicato; dunque, insiste sull'effetto estintivo che la cancellazione ha sulla società cancellata e sulla successione nei debiti e nei crediti, nei quali subentrano i soci, con l'ulteriore conseguenza che dei debiti residui nei confronti della banca avrebbero dovuto rispondere i soci, entro i limiti risultanti dal bilancio di liquidazione.

Tuttavia, in modo contraddittorio, censura la decisione impugnata affermando che il giudice ha mal interpretato la sua richiesta di restituzione, che non si riferiva ad un – inesistente - saldo attivo sul conto corrente, ma alle rimesse effettuate di volta in volta da terzi dopo la cancellazione.

Sostiene, comunque, che la banca convenuta non avrebbe dovuto rivalersi del proprio credito verso la società poi fallita mantenendo aperto il conto corrente anche dopo la cancellazione della società e trattenendo quindi le somme ivi confluite per effetto dei bonifici effettuati da terzi, così compensando le passività esistenti.

Il motivo è infondato.

Su censura simile, svolta in giudizio analogo, proposto dalla stessa curatela, questa Corte si è così già espressa: “Orbene, la Cassazione ha ancora una volta chiarito, anche in epoca recente (v., ex plurimis, Cassazione civile, sez. II, 26/01/2023, n. 2389), che “In caso di estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono a coloro che rivestivano la qualità di soci al momento dello scioglimento, oltre che, dal lato passivo, le obbligazioni che facevano carico alla società, dal lato attivo i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione”.

Appare quindi evidente che gli eventuali diritti sulle somme versate dai terzi in favore della società estinta, mediante bonifico sul conto corrente originariamente intestato alla società spettavano eventualmente ai soci; ogni valutazione in ordine alla legittimità del comportamento della banca la quale, pur essendo il rapporto di conto corrente oramai estinto a seguito dell'intervenuta cancellazione della società, ha continuato a ricevere e

trattenere somme versate in favore di quest'ultima, riguarda i rapporti tra i predetti soci e la banca stessa - oltre ai terzi autori dei versamenti - e non certo la Curatela fallimentare. [...]. In pratica la banca, in

tutto l'intero periodo successivo alla cancellazione della società, non più esistente come soggetto giuridico in capo al quale potessero essere imputate situazioni patrimoniali sia attive che passive, ha ricevuto sul conto corrente, da essa mantenuto in vita per fini contabili meramente interni, dei pagamenti provenienti da soggetti terzi.

Le somme versate da soggetti estranei non si sa a che titolo, quindi, non sono mai entrate nella titolarità della società, già estinta, e di esse la banca si è avvantaggiata, appropriandosene a decremento patrimoniale dei soggetti terzi autori dei versamenti, le cui causali potrebbero essere state le più varie, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (adempimento del terzo, indebito soggettivo, liberalità, ecc.).

Ne deriva che nei confronti di dette somme di denaro, versate da soggetti terzi direttamente alla banca, la curatela fallimentare non può vantare alcun diritto, trattandosi di operazioni concluse tra estranei alla società fallita e al fallimento e mai entrate nel patrimonio della società.

Quindi non vi sono somme attive sottratte alla massa attiva fallimentare, né rimesse solutorie revocabili ai sensi della legge fallimentare.

Per le medesime ragioni risulta infondata anche la censura relativa al mancato accoglimento della domanda revocatoria avanzata ex art. 67, comma II, l.fall., non avendo le rimesse in oggetto comportato alcuna lesione della par condicio creditorum” (così Corte d’Appello di Napoli, Sezione prima civile, sent. n. 4001/2023 pubblicata il 22.9.2023, r.g. 5177/2021).

Si evidenzia che la curatela, per i pagamenti in questione, è titolare di altrettanti diritti di credito verso i soggetti che indebitamente hanno pagato alla Banca appellata.

L’appello è respinto ed ogni altra difesa è assorbita.

5. Al rigetto dell’appello consegue la condanna della curatela appellante a pagare a **BANCA S.p.A.** (già **BANCA OMISSIS**) le spese di lite.

Il compenso va determinato, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022, tenuto conto, per il valore della controversia, della misura del credito per cui si agisce; quindi, dello scaglione di valore compreso tra Euro 26.001,00 ed euro 52.001,00.

La liquidazione degli onorari per l’appello spetta per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria; nulla può essere riconosciuto per quella istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività di tal genere; il tutto come da liquidazione in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell’appellante, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell’impugnazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. xxxx/2020 del Tribunale di Benevento, II sezione civile, pubblicata il 26/11/2020 e notificata il 27/11/2020, così provvede:

--respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;

--condanna la curatela fallimentare della SOCIETA’ in liquidazione al pagamento, in favore della banca appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP.